

**ENERGIA: Impianto eolico - Provvedimento di decadenza dell'impianto dall'iscrizione al registro in posizione utile per l'accesso ai meccanismi incentivanti - Per aver dichiarato, ex D.P.R. n. 445/00, di essere in possesso del titolo abilitativo per l'intervento di nuova costruzione indicando la data di presentazione della D.i.a. e non quella del suo effettivo perfezionamento - Applicazione della disposizione sanante ex articolo 42, co. 4 *sexies*, del D.lgs. 28/2011, come novellato dall'articolo 57-*quater* del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 - Ininfluenza dell'erronea indicazione della data.**

**Cons. Stato, Sez. II, 7 novembre 2022, n. 9700**

*“[...] essendo il sistema delle autodichiarazioni basato sul principio dell'autoresponsabilità, la veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto che aspira alle tariffe incentivanti (o comunque da un soggetto la cui attività gli venga comunque imputata) deve essere valutata ex ante, in sede di iscrizione al registro, e prescinde dalla concreta incidenza che possa avere avuto sulla formazione della graduatoria [...], anche perché al momento della presentazione della dichiarazione la capienza delle risorse per gli aventi diritto è circostanza che non è conosciuta dai partecipanti al procedimento comparativo, con conseguente potenziale disparità di trattamento nell'ipotesi di accettazione di modificazioni dell'originaria domanda successivamente alla chiusura del registro [...];*

*- nel caso in esame è pacifico che la data del titolo indicata dalla società titolare dell'impianto in sede di richiesta di iscrizione al registro fosse in realtà quella di presentazione della D.i.a. [...].*

*[...] - al fine di sostenere la produzione di energia da fonte rinnovabile la nuova disposizione, nel prevedere la riammissione agli incentivi quando l'erronea indicazione della data del titolo autorizzativo è stata influente, supera la rigidità del preesistente quadro normativo per evitare la perdita del beneficio degli incentivi ai produttori di energia eolica [...];*

*- la vicenda sub iudice trova dunque rinnovata collocazione in un nuovo contesto regolamentare alla cui stregua dovrà essere valutata e risolta nelle sedi proprie, essendo condizionato il riconoscimento degli incentivi per l'impianto in questione all'accertamento dei presupposti normativamente richiesti per la sua riammissione [...].”*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2022 il cons. Francesco Guarracino, considerato presente l'avv. Lodovico Visone per la parte appellante e udito l'avv. Francesco Vagnucci per la parte appellata;

Premesso che:

- controversa in giudizio è la legittimità del provvedimento del 5 maggio 2014 col quale il Gestore dei servizi energetici S.p.A. ha disposto la decadenza dell'impianto eolico FER 000146, ubicato in località Palazzuolo nel Comune di Castelgrande (PZ), dall'iscrizione al registro EOLN-RG2012 in posizione utile per accedere al meccanismo di incentivazione per l'anno 2013 perché in sede di richiesta di iscrizione al registro la società titolare dell'impianto aveva dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, di essere in possesso del titolo abilitativo per l'intervento di nuova costruzione indicando la data di presentazione della D.i.a. e non quella del suo effettivo perfezionamento;
- con l'impugnata sentenza del 4 novembre 2021, n. 11338, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione terza stralcio, ha respinto il ricorso avverso il suddetto provvedimento di decadenza;
- il 14 luglio 2021 la società titolare dell'impianto aveva intanto chiesto, per l'impianto in questione e per altri due nella medesima condizione, la riammissione agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, assumendo che l'inesattezza della data indicata del titolo abilitativo fosse in concreto ininfluenza ai fini della posizione in graduatoria e quindi che ricorressero i presupposti per l'applicazione della disposizione sanante di cui all'articolo 42, co. 4 *sexies*, del D.lgs. 28/2011, come novellato dall'articolo 57-*quater* del d.l. 24 aprile 2017, n. 50;
- il Gestore ha respinto l'istanza di riammissione - comunicando nel contempo che il provvedimento di decadenza del 5 maggio 2014 è da ritenersi confermato - con provvedimento del 21 aprile 2022 prot. GSE/P20220011362, avverso il quale pende un ricorso straordinario trasposto innanzi al T.A.R.;

Considerato che:

- l'art. 42, co. 4 *sexies*, del D.lgs. 28/2011, come novellato dall'art. 57-*quater* del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, recita: *«Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria»*;

- secondo quanto osservato dalla Corte costituzionale, la disposizione conferma la rilevanza ai fini del rigetto o della decadenza dagli incentivi anche della semplice erronea indicazione della data del titolo autorizzatorio o concessorio *«perché l'aver previsto la "riammissione" agli incentivi ove sia stato negato l'accesso agli stessi, a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al relativo registro informatico, non può che significare che, in assenza di tale "riammissione", la normativa (art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 28 del 2011) prevede proprio il rigetto dell'istanza stessa»* (C. cost. n. 237 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, co.4 *sexies*, nella parte in cui non prevede, alle stesse condizioni, la riammissione agli incentivi in favore anche di altri impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui allo stesso D.M. collocati utilmente nelle graduatorie relative ai rispettivi registri);

- tanto conforta l'indirizzo maggioritario di questo Consiglio di Stato secondo cui, essendo il sistema delle autodichiarazioni basato sul principio dell'autoresponsabilità, la veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto che aspira alle tariffe incentivanti (o comunque da un soggetto la cui attività gli venga comunque imputata) deve essere valutata *ex ante*, in sede di iscrizione al registro, e prescinde dalla concreta incidenza che possa avere avuto sulla formazione della graduatoria (cfr. C.d.S., sez. IV, 17 febbraio 2017, n. 660; v. anche C.d.S., sez. IV, 7 luglio 2016, n. 3014; sez. IV, 28 luglio 2017, n. 3765), anche perché al momento della presentazione della dichiarazione la capienza delle risorse per gli aventi diritto è circostanza che non è conosciuta dai partecipanti al procedimento comparativo, con conseguente potenziale disparità di trattamento nell'ipotesi di accettazione di modificazioni dell'originaria domanda successivamente alla chiusura del registro (C.d.S., sez. II, 4 luglio 2022, n. 5576, e da ultima sez. II, 27 ottobre 2022, n. 9186, che evocano esigenze di celerità procedimentale; cfr. C. Cost. n. 237 del 2020 cit. per il rilievo che l'errata indicazione della data del titolo autorizzatorio o concessorio in sede di registrazione dell'impianto *«non sia di per sé circostanza di poco conto, perché incide sulla rapidità ed efficienza dell'attività amministrativa del Gestore non sia di per sé circostanza di poco conto, perché incide sulla rapidità ed efficienza dell'attività amministrativa del Gestore»*);

- nel caso in esame è pacifico che la data del titolo indicata dalla società titolare dell'impianto in sede di richiesta di iscrizione al registro fosse in realtà quella di presentazione della D.i.a.;

Considerato altresì che:

- al fine di sostenere la produzione di energia da fonte rinnovabile la nuova disposizione, nel prevedere la riammissione agli incentivi quando l'erronea indicazione della data del titolo autorizzativo è stata ininfluente, supera la rigidità del preesistente quadro normativo per evitare la perdita del beneficio degli incentivi ai produttori di energia eolica (ed ora, per effetto della richiamata

sentenza della Corte costituzionale, anche ai titolari di altri impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012);

- la vicenda *sub iudice* trova dunque rinnovata collocazione in un nuovo contesto regolamentare alla cui stregua dovrà essere valutata e risolta nelle sedi proprie, essendo condizionato il riconoscimento degli incentivi per l'impianto in questione all'accertamento dei presupposti normativamente richiesti per la sua riammissione;

Ritenuto che per queste ragioni l'appello vada dichiarato improcedibile, con compensazione tra le parti delle spese del presente grado del giudizio, giustificata dal mutato quadro normativo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Carla Ciuffetti, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Francesco Guarracino**

**IL PRESIDENTE**

**Carlo Saltelli**

**IL SEGRETARIO**